Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Mercoledì, 18 marzo 1931 - ANNO IX** **Numero 64**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via St[illegible]o n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacoparde Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Nomine e promozioni.

S. M. il Re, si compiacque di nominare di Suo Motu proprio con decreti in data San Rossore 25 ottobre 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Risso rev. Antonio Giovanni. custode della Basilica di San Francesco in Assisi e superiore di quel Convento.

Con decreti in data Roma 11 novembre 1930-IX.

ORDINE MAURIZIANO.

Cavaliere:

De Giorgio cav. uff. dott. Giorgio, consigliere al Ministero della Real Casa.
Ballerini cav. uff. rag. Augusto, capo sezione di ragioneria al Ministero della Real Casa.
Villa gr. uff. dott. Adolfo, medico della Casa del Re.
Mirillo cav. uff. Eugenio, capo sezione di ragioneria al Ministero della Casa del Re.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Gentilini cav. uff. dott. Eugenio, capo sezione al Ministero della Casa del Re.
Gagliardi cav. uff. rag. Cesare, id. id.
Galiardi cav. uff. rag. Adolfo, tesoriere al Ministero della Casa del Re.
Mazzonini cav. uff. dott. prof. Ezio, medico della Casa del Re.

Ufficiale:

Meucci cav. dott. Tito, primo segretario al Ministero della Casa del Re.
Casorati cav. dott. Vittorio, id. id.
Celentani cav. dott. Marco, id. id.
Carmassi cav. Pasquale, primo ragioniere al Ministero della Casa del Re.
Linger cav. Enrico, id. id.
Collari cav. Giovanni, id. id.
Ferri cav. dott. Eugenio, agente agronomo al Ministero della Casa del Re.
Grasso rev. sac. cav. Michele, cappellano di S. M. il Re.

Cavaliere:

Ricciardelli prof. dott. Oreste, primo segretario al Ministero della Casa del Re.
Scalici Gaetano, primo archivista al Ministero della Casa del Re.
Manfredini Guido, id. id.
Gentile Francesco, assistente edile al Ministero della Casa del Re.
Ducci dott. Raoul, agente agronomo al Ministero della Casa del Re.
Guelfi rev. sac. Fabio, cappellano della Casa del Re.
Battisti rev. Prospero, parroco a Castelporziano.
Perotto Alessandro, comandante del Distretto di caccia di Racconigi.

Con decreti in data Roma 22 dicembre 1930-IX.

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Grand'ufficiale:

Frascherelli dott. gr. uff. Ugo, direttore generale per l'istruzione superiore.

Ufficiale:

Bacci prof. Luigi, professore in scienze economiche e commerciali presso la Regia università di Roma, segretario generale dell'Istituto « Cristoforo Colombo ».

Cavaliere:

Tencajoli comm. Oreste Ferdinando, impiegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Vitucci comm. prof. Paolo, presidente della Sezione di Bari della Società « Dante Alighieri ».
Miozzi cav. Giuseppe, capitano CC. RR., comandante la compagnia interna di Torino.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Pozzani comm. Ferdinando fu Giuseppe, importatore ed esportatore di cereali.
Borgnino comm. ing. Camillo, industriale.
Bocchi comm. Camillo, agente generale in Milano delle Compagnie di assicurazione « La Fondiaria », l'« Italia » e « La Federale » di Genova.
Fornaciari comm. Dante, presidente della Federazione nazionale fascista produttori di vini di Reggio Emilia.
Moriondi comm. Carlo, ingegnere tecnico in Milano.

Commendatore:

Giannini cav. uff. prof. Cesare, capo del servizio medico presso la Cassa nazionale assicurazioni sociali.
Vacca Maggiolini cav. uff. Edoardo, direttore del Compartimento delle Calabrie della Cassa nazionale infortuni.
Martucci cav. uff. Luigi, Regio commissario di Andetta (Avellino).
Landi cav. avv. Ferruccio, residente in Roma.
Benfratello prof. cav. Salvatore, stabile di architettura generale nella Regia scuola di ingegneria di Pisa
Ottolenghi cav. uff. Adolfo, rabbino maggiore della Comunità israelitica di Venezia.
Regoli cav. Pietro fu Antonino di Castiglione di Garfagnana, agricoltore.
Gambaro cav. uff. Enrico, ispettore amministrativo Società italiana industria zuccheri e Società colleg.

Ufficiale:

Decima Riccardo, direttore tecnico della Società italiana per l'estra-l'estrazione dei fosfati in Alessandria d'Egitto.
Ruffini Tito, direttore amministrativo della Società italiana per l'estrazione dei fosfati in Alessandria d'Egitto.
Arcidiacono dott. Cosimo, direttore Società assicurazioni d'Italia in Roma.
Frazzini dott. Mario, direttore generale Stabilimenti S. Eustacchio di Brescia.
Heusch avv. Giorgio, rappresentante in Roma della Ditta Tubi Togni di Brescia.
De Lorenzi cav. Giov. Battista, medico comunale di Intra (Lago Maggiore).
Sitti cav. Giuseppe, archivista del comune di Parma.

Cavaliere:

Gabrielli Giovanni, segretario politico del Fascio di Pisino.
Capellini Francesco fu Ferdinando, console del Chile e decano del Corpo consolare estero della provincia di La Spezia.
Jannilli Mario fu Nicola, da S. Gregorio da Sassola.
Moretti dott. Mario, medico del Governatorato.
Ubertazzi Ernesto, direttore amministrativo della Società stabilimenti S. Eustacchio di Brescia.
Medici dott. Silvio fu Luigi residente a Roma.
Vagnozzi Ernesto, industriale in Roma.
Birri Riccardo di Romualdo, capo ufficio presso le « Assicurazioni d'Italia ».
Zen Antonio, podestà del comune di Nove.

Con decreti in data Roma 28 *dicembre* 1930-IX.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Bacci comm. Iciglio, preside della provincia di Fiume.
Vallardi comm. Cecilio, editore e proprietario della Ditta fratelli Vallardi di Milano.
Pertile comm. Aureliano, artista lirico.

Commendatore:

Rossi Merighi cav. Dino, segretario del vice Governatore di Roma.
De Vita cav. uff. Gennaro, maggiore di fanteria a riposo.

Ufficiale:

Bonamartini prof. cav. Giuseppe, direttore laboratorio chimico municipale di Firenze.
Rovetta cav. dott. Luigi, da Chiaffa.
Lazzerotti cav. Claudio, direttore dell'Istituto dei sordomuti in Roma.
Galassini cav. ing. Ercole, direttore centrale dell'« Ilva ».
Consonni cav. avv. Alessandro, membro della Commissione Reale dei procuratori in Milano.
Agnoletti cav. Guido, artista di canto.

Cavaliere:

Civera Vito, consigliere segretario del Reale circolo canottieri « Barion » di Bari.
Del Monte ing. Dario, professionista in Roma.
Saltini Delfo, procuratore della ditta Raffanini di Firenze
Saracchi dott. Mario, industriale in Roma.
Saracco Secondo, parrucchiere e profumiere in Torino.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, si compiacque nominare con decreti in data S. Rossore 13 *novembre* 1930-IX.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Piattoli Giuseppe, cancelliere capo di Tribunale.

Ufficiale:

Liggeri Angelo, segretario capo di Sezione di procura generale.
Mussuti Federico, cancelliere capo di Sezione di tribunale.

Cavaliere:

Martini Giovanni Battista, cancelliere capo di Sezione di tribunale.
Cavalletti Raffaele, primo cancelliere di pretura.

Con decreti in data San Rossore 20 *novembre* 1930-IX

Grand'ufficiale:

Tedesco dott. Emidio, consigliere Corte di cassazione.

Commendatore:

Ferrari dott. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello.
Avenati dott. Emanuele, id. id.
Campostella dott. Giovanni Maria, sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Ufficiale:

Pesso Giorgio Cesare, cancelliere di sezione di 1ª classe.
Sinatra Melchiorre, id. id.
Puglisi Vincenzo, id. id.
Graziani Giovanni Ciro, segretario capo 1ª classe.
Dini Giovanni Maria, cancelliere di sezione 2ª classe.
Raimondo Ugo, segretario di sezione 2ª classe.

Cavaliere:

Coli Pietro, cancelliere capo di 2ª classe.
Provitera Francesco, cancelliere di 1ª classe.

Con decreti in data Roma, 27 *novembre* 1930-IX.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Niccolai Enrico Gino, avvocato residente a Firenze.
Meschiari Gino, id. id.
De Carli Angelo, giornalista residente a Firenze.
Serragli Carlo, avvocato residente a Firenze.

Ufficiale:

Luchini avv. Alberto, avvocato residente a Firenze.

S. M. il Re, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, si compiacque nominare con decreto in data S. Rossore 13 novembre 1930-IX.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Prosseda Timoteo, impiegato di polizia.
Fragali Francesco, applicato.

Con decreto in data Roma 1° dicembre 1930-IX.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Madaro Giuseppe, commissario aggiunto di P. S.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, si compiacque nominare con decreto in data Roma 15 dicembre 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Bernardi Celestino, capo commesso comune Bologna.

S. M. il Re, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, si compiacque nominare con decreto in data San Rossore 13 novembre 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Patanè mons. Carmelo, Arcivescovo di Catania.

Commendatore:

Pottino di Capuano barone dott. Ettore, deputato al Parlamento.
Leale rag. Ettore, id.
Diaz Duca della Vittoria dott. Marcello, id.
Cariolato Tullio, id.
Cingolani Ezio, id.
Maresca Donnorso di Serracapriola Giovanni Duca della Salandra, id.
Chiarelli dott. Ignazio, id.
Ferretti di Castelferretto conte avv. Piero, id.
Haver mons. Luigi, canonico camerlengo del Pantheon.
Padellaro prof. Nazareno, Regio provveditore agli studi, capo dei servizi scolastici del Governatorato di Roma.
Rubino Umberto, consigliere provinciale O. N. B.
Aguiari Tito fu Luigi da Ferrara.
Fiorentini dott. Francesco, vice segretario federale di Perugia.
Viola Averaldo di Augusto da Fiume.
Borghi Giuseppe fu Giovanni da Milano.
Cristofolini dott. Giuseppe fu Antonio da Trento.
Florio avv. Luigi, giudice di tribunale.
Mari rag. Adriano, vice segretario dell'Associazione nazionale mutilati.
Piroli Alberto, giudice effettivo del Tribunale speciale difesa Stato.
Mojo Nicola, capitano CC. RR. addetto al Tribunale speciale difesa Stato.
Isgrò avv. Michele, sostituto procuratore generale del Tribunale speciale difesa Stato.
Guerri Pietro Quinto, colonnello CC. RR., giudice istruttore Tribunale speciale difesa Stato.
Trevisani avv. Giovanni, segretario federale del P. N. F., provincia Avellino.
Diamanti Filippo, console M. V. S. N., comandante della 98ª legione « S. Giusto di Trieste ».
Cataldo avv. Antonio, direttore generale Automobile Club di Genova.
Pietrasanta Enrico, presidente Società tiro a segno nazionale di Serravalle Scrivia.
Pio di Savoia Principe don Manfredo di Manfredotto da Roma.
Borgato Paolo fu Giovanni da Roma.
Majocchi dott. prof. Andrea, professore d'Università, primario Ospedale maggiore Milano.
Catalano dott. Giuseppe, segretario della Federazione provinciale fascista di Messina.
Tombari Francesco fu Gaetano da Roma.
Della Rocca avv. Uberto, avvocato.
Gravelli Asvero, direttore rivista mensile « Antieuropa ».
Pini nob. avv. Francesco fu Emilio da Milano.
Berti prof. dott. Antonio, medico primario Ospedale civile di Vicenza.
Parodi avv. Andrea fu Antonio da Genova, avvocato.
Pellegrini Angelo, delegato regionale pel Lazio dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra.
Gai ing. Mario, architetto.
Barberis mons. Melchiorre, parroco.
Battistoni dott. Pietro, direttore capo di ripartizione al segretariato generale Governatorato di Roma.
Avallone dott. Alfredo, direttore id. id. id.
Piccinini dott. Prassitele, docente in medicina e farmacologia nella Regia università di Milano.
Corradini ing. archit. Cesare di Giacchino da Bari, architetto.
Rizzi ing. Vincenzo di Luigi da Bari, ingegnere.
Petris rag. Mario, direttore della succursale di Abbazia della Cassa di risparmio di Fiume.
Tarissi rag. Alfredo di Luigi, da Roma.
Alberini Bixio, pubblicista.
Crespi Aldo, industriale.
Spalletti Trivelli conte G. Battista, agricoltore.
Mazza Armando, pubblicista.
Pocherra avv. Bernardo, segretario politico Federazione provinciale fascista di Carrara.
Martignoni dott. Luigi, membro Consiglio provinciale dell'economia di Genova.
Casagli prof. Francesco, direttore dell'Ospedale civile « Lotti » in Pontedera.
Bazzini Edgardo di Luigi, da Venezia.
Levi Samuele fu Giuseppe, da Genova.
Sacerdoti Giuseppe Massimo fu Emilio, da Roma.
Pascucci mons. Giovenale, parroco di S. Giuseppe in Roma.
Venanzi prof. Carlo Gino, architetto.
Di Transo marchese avv. Giuseppe, podestà di Sessa Aurunca.

Ufficiale:

Buoncristiani ing. Giulio, vice segretario federale del P. N. F. in Pisa.
Assettati avv. Dino Silvio, presidente Congregazione di carità di Perugia.
Ciuffi Serafino, segretario sezione di Roma dell'Associazione volontari di guerra.
Bonomi dott. Andrea, direttore del quotidiano « Il Solco Fascista ».
Mosilci Giulio, industriale.
Rocca Ettore, maggiore CC. RR. addetto all'Ufficio istruzioni Tribunale speciale difesa Stato.
Piccinato prof. Luigi, architetto.
Barchielli avv. Guido fu Riccardo, da Borgo S. Lorenzo.
Tommasini Bruno, commerciante.
Bellinetti Giuseppe di Michelangelo, giornalista.
Magliozzi Salvatore, rettore Amministrazione provinciale Roma.
Manzoli ing. Francesco di Francesco, da Milano.
Settepassi Cesare, membro Consiglio reggenza della Banca d'Italia di Firenze.
Griffei ing. Carlo, vice segretario Federazione fascista di Padova.
Assanti Riccardo, Segretario politico del Fascio di Anticoli.
Costa mons. Alberto, vescovo di Lecce.
Vismara Pietro, presidente Congregazione di carità di Landriano.
Giovannetti dott. Lodovico, segretario Federazione provinciale fascista Ascoli Piceno.
Ferrari Agostino fu Pietro, da Genova.
Magnani Ivo, ispettore amministrativo del P. N. F.
Barbieri rag. Carlo, presidente sezione Associazione mutilati di Reggio Emilia.

Con decreti in data 24 novembre 1930-IX.

ORDINE MAURIZIANO.

Grand'ufficiale:

Zappelloni Federico, presidente di sezione onorario della Corte dei conti.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Roveroni dott. Umberto di Pietro, da Stienta.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le comunicazioni, si compiacque nominare con decreti in data Roma 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Mercantini Guido, ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione FF. SS.
Strazza Ferruccio, ispettore di 1ª classe id.
Dalla Cola Giovanni Battista, cassiere di 1ª classe id.

Cavaliere:

Montanelli Enrico, segretario capo nell'Amministrazione FF. SS.

Con decreti in data San Rossore 13 *dicembre* 1930-IX.

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Ufficiale:

Candeloro Vincenzo, ispettore capo superiore Amministrazione Ferrovie Stato.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Simonini ing. Silvio, capo servizio nelle FF. SS.

Ufficiale:

Gavini Giulio, capo ufficio 2ª classe Amministrazione poste e telegrafi.

Cavaliere:

Fiori Carlo, segretario capo Amministrazione FF. SS.
Verani Masin di Castelnuovo Alfonso, segretario capo Amministrazione FF. SS.

Con decreto in data Roma 24 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Gay Stefano, segretario capo nell'Amministrazione FF. SS.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la marina, si compiacque nominare con decreti in data San Rossore 13 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Quaia Pietro, primo capitano del ruolo transitorio macchina.

Cavaliere:

Nicolai Antonio, capitano del C. R. E. M.
Rossi Giacomo, id. id.
Bassotti Silvio, id. id.

Con decreto in data San Rossore 20 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Cavaliere:

Ghidoni Stefano, capitano del C. R. E. M.
Lacquaniti Oreste, id. id.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le finanze, si compiacque nominare con decreti in data San Rossore 13 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Damiani Scipione, procuratore superiore imposte dirette.
Pirolo Gioacchino, id. id. id.
Bellini Agamennone, archivista capo.
Manfredi Manfredo, id.
Melini Gaetano, id.
Du Besse Guglielmo, id.
Siano Matteo, primo archivista.

Cavaliere:

Pisoni Ernesto, procuratore superiore imposte dirette.
D'Anna Nicola, procuratore capo del registro.
Titoli dott. Alfonso, primo segretario uffici esterni del Tesoro.
De Bartolomeis Emilio, primo contabile doganale.
Franchini Giuseppe, geometra principale nell'Amministrazione del catasto.
Urso Amedeo, archivista.

Con decreti in data Roma 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Palumberi Giovanni, ingegnere capo nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cavaliere:

Militello Pietro, ispettore principale doganale.
Meda Emilio, capo tecnico principale presso la Zecca.
D'Argenio Alfonso, primo archivista.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la guerra, si compiacque nominare con decreti in data Roma 24 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Galletti Guido di Cesare, da Albano.
Canu Carta Gavino di Giovanni, da Illorai.
Tosetti Vincenzo di Pietro, da Balzola Monferrato.
Berrone Arnaldo di Pietro, da Novi Ligure.
Rossi Aristide di Lorenzo, da La Spezia.
La Pietra Ugo di Giuseppe, da San Martino Valle Caudina.
Cortella Gustavo di Antonio, da Cecchini di Pordenone.
Limena Antonio di Stefano, da Este.
Carbone Enzo di Aurelio, da Messina.
Tarantola Felice di Cesare, da Pombia.
Valvassori Aldo di Flavio, da Milano.
Spinetti Manlio di Camillo, da Roma.
Sennet Giovanni di Arturo, da Massa Carrara.
Severini Federico di Gaetano, da Altavilla Irpina.
Viglietta Giuseppe di Pietro, da Perugia.
Vecchia Giuseppe di Giovanni, da Sant'Angelo all'Esca.
Buda Francesco di Leonardo, da Riposto.
Romagnoli Raffaele di Gaetano, da Bentivoglio.
Bernuzzi Mario di Alessandro, da Mezzanino.
Avoni Ferruccio di Alessandro, da Bologna.
Pisani Gennaro di Vincenzo, da Serra San Bruno.
Salamone Giuseppe di Michele, da Bari.
Toti Vincenzo di Antonio, da Caserta.
Cantarelli Giovanni di Giuseppe, da Corropoli.
Ferrini Pietro di Frediano, da Marciana.
Serio Gaetano di Giovanni, da Surbo.
Torri Antonio di Giuseppe, da Lecco.
Pupillo Elvezio di Paolo, da Tagliacozzo.
Chiaravalli Antonio di Ferdinando, da Firenze.
Boncompagni Icilio di Settimio, da Sansepolcro.
Tamberi Lamberto di Giulio Ulisse, da San Prospero.
Soleri Galileo di Costanzo, da La Spezia.
Bassi Giuseppe di Natale, da Castelleone.
Sartori Nicolò di Nicolò, da Asiago.
Stefanini Mario di Achille, da Roma.
Andreani Raimondo di Giuseppe, da Pesaro.
Pieri Ezio di Antonio, da Bibbiena.
Settimi Guido di Sercando, da Civitella d'Agliano.
Stoppa Luigi di Emilio, da Magenta.
Mezzetti Pietro di Tommaso, da Montefiascone.
Attianese Francesco di Carlo, da Pagani.
Piva Gino di Romolo, da Roma.
Garibaldi Guglielmo di Dionisio, da Genova.
Zaffiri Biagio Augusto di Marcellino, da Castiglione.
Garagozzo Francesco di Gaspare, da Randazzo.

Ferri Agostino di Pietro, da Bologna.
Scalfati Ulrico di Liborio, da Sperlonga.
Cammà Calogero di Giuseppe, da Caprileone.
Assennato Gaetano di Giovanni, da Enna.
Arnone Arturo di Calogero, da Piazza Armerina.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si compiacque nominare con decreto in data San Rossore 13 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Pugno Umberto Luigi, segretario politico del Fascio di Olivola.

Cavaliere:

Bottura ing. Opprando di Eugenio, da Villa Poma.

Con decreto in data San Rossore 20 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Nerbini Mario di Giuseppe, da Firenze.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per gli affari esteri, si compiacque nominare con decreto in data San Rossore 13 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Costantini Icilio, capitano CC. RR.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le colonie, si compiacque nominare con decreto in data Roma 27 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Cartechini avv. Mario fu Alfonso, residente a Tripoli.
Fiorilli Benedetto fu Luigi, residente a Tripoli.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, su proposta di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, si compiacque nominare con decreto in data San Rossore 10 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Crespi Mario, industriale.

S. M. il Re, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, si compiacque nominare con decreto in data Roma 15 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Salvetti dott. Giacomo, prefetto del Regno.

Con decreto in data Roma 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Lo Giudice Vincenzo, preside della provincia di Catania.
Gardini Aldo, vice podestà di Genova.
Cocchi ing. Rodolfo, rettore provincia di Firenze.
Drago prof. Carmine, primario ospedali civili di Genova.
Morando Stefano, podestà di Barga (Lucca).
Canesi ing. Manrico, podestà di Carrara.
Angeli prof. Adolfo, presidente Accademia Belle Arti di Carrara.
Franchi dott. Franco, pubblicista.
Puccioni ing. Corrado, direttore Azienda elettrica Governatorato di Roma.
Tizi sacerdote Domenico, cerimoniere delle Cappelle della Real Casa.
Giusti del Giardino conte ing. Francesco, podestà di Padova.
Anzà Giuseppe, commissario governativo dell'Azienda municipale del gas di Palermo.
Travaini mons. Quirico, Vescovo di Fossano e di Cuneo.
Romita mons. Alberto, Vescovo di Boiano e di Campobasso.
Presti Lorenzo fu Filippo, da Roma.
Ficarelli Filippo fu Domenico, da Terni.
Cappelletti Ernesto fu Antonio, direttore didattico in Bologna.
Grassi Enrico fu Giuseppe, residente in Roma.
Sani rag. Filiberto di Emilio, industriale di Bologna.
Jacono mons. Giovanni, Vescovo di Caltanissetta.
Tamborino Vincenzo, senatore del Regno.
Lopez Y Royo avv. Nicola, preside provincia di Lecce.
Sorbi Giovanni fu Francesco, agricoltore di Foligno.
Mancia prof. Renato, scultore.
Da Porto conte Luigi fu Antonio, da Vicenza.
Giove rag. Silvio, ragioniere capo di 1ª classe Amministrazione interni.
Medici Severino di Efrem, ragioniere residente a Terni.
Maresca dott. Edoardo fu Federico, residente in Bologna.
Alverà dott. Mario, vice podestà di Venezia.
Parisio march. avv. Pietro, deputato al Parlamento.
Pozzo Vittorio, pubblicista in Torino.

Ufficiale:

Piccardi dott. Leopoldo, referendario al Consiglio di Stato.
Pappalardo dott. Antonio, id. id.
Cenni dott. Tullio, medico condotto ad Imola.
Bocconi avv. Alfredo, preside Asilo infantile di Pontremoli.
Savi avv. Attilio, podestà di Guastalla.
Pistolini Francesco fu Giuseppe, avvocato, residente in Roma.
Mandocchi Vittorino di Vincenzo, avvocato ad Atri.
Liceni dott. Livio, consigliere di Prefettura di 1ª classe.
Brunetti ing. Enrico, delegato podestarile per l'Azienda tramvie municipali di Bologna.
Bellora Carlo fu Filippo, industriale da Gallarate.
Puricelli Giovanni, preside provincia di Varese.
Cuzzi Paolo fu Giuseppe, avvocato da Trieste.
Greco dott. Ferruccio di Carlo, residente in Trieste.
Rizzini ing. Felice, podestà di Bolzano.
Pulvirenti dott. prof. Salvatore, direttore ospedale civile di Foligno.
Reginella Michele, commissario di P. S.
Corallo avv. Giuseppe Giovanni, preside provincia di Ragusa.
Sortino dott. Giorgio, podestà di Ragusa.
Orlandi rag. Vittorio di Luigi, residente a Roma.
Turri Salvatore fu Cristoforo, industriale, Bologna.
Turri Antonio fu Cristoforo, id. id.
Iasonni prof. dott. Vincenzo, medico chirurgo, Bologna.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la marina, si compiacque nominare con decreto in data 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Stella Luigi, tenente colonnello commissario.

Cavaliere:

Prelati Paolo, primo archivista nei Regi arsenali M. M.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le finanze, si compiacque nominare con decreto in data Roma 11 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Massa Vittorio, disegnatore principale Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la marina, si compiacque nominare con decreto in data Roma 11 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Gran Cordone:

S. E. Lobetti Bodoni Pio, ammiraglio di squadra in A. R. Q.
S. E. Mortola Giuseppe, id. id. id.

Grand'ufficiale:

Giovannini Giovanni, ammiraglio di squadra in A. R. Q.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la giustizia, si compiacque nominare con decreti in data Roma 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Crosta Curti Petarda Lorenzo, avvocato generale di Corte d'appello.

Ufficiale:

Marchi Italo, primo coadiutore nell'Archivio notarile di Rovigo.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le comunicazioni, si compiacque nominare con decreto in data Roma 11 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Moschi Ettore, sottoispettore nell'Amministrazione FF. SS.
Marra Sabato, capo ufficio postale telegrafico.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le finanze, si compiacque nominare con decreto in data Roma 4 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Setti Paolo, primo capitano della Regia guardia di finanza.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per l'educazione nazionale, si compiacque nominare con decreto in data Roma 1° *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Grand'ufficiale:

Pacinotti prof. Giuseppe, preside dell'Università di Camerino.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per i lavori pubblici, si compiacque nominare con decreto in data Roma 11 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Meoli dott. Raffaele, vice segretario.
Moretti Mauro, ispettore principale.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, su proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, si compiacque nominare con decreto in data Roma 15 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Nobilio Augusto, primo commesso del Ministero di agricoltura.
Addestri Edoardo, capo usciere del Ministero di agricoltura.

S. M. il Re, sentita la Giunta degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, su proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, si compiacque nominare con decreto in data San Rossore 6 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

Scaramelli rag. Alessandro, ragioniere capo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, si compiacque nominare con decreti in data Roma 27 *novembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Commendatore:

De Marsanich Augusto, deputato al Parlamento.
Begnotti Luigi, id. id.
Ciardi dott. Livio, id. id.
Fioretti dott. Arnaldo, id. id.
Pala Giovanni, id. id.
Mezzetti dott. Nazareno, id. id.
Giordani dott. Dante, id. id.
Alezzini Giov. Battista, id. id.
Irianni Ambrogio, id. id.
Clavenzani rag. Ugo, id. id.
Domenichini Lino, id. id.
Crò ing. Augusto, id. id.
Malusardi Edoardo, id. id.
Vecchini Rodolfo, id. id.
Pellas Silivio, presidente Società anonima « Silos granari di Genova ».
Fano ing. Ugo, presidente Associazione industriale metallurgica meccanici ed affini per il Piemonte.
Spampanato avv. Bruno, giornalista.
Pozzi rag. Rodolfo, direttore generale Società anonima « Pellicceria alla Città di Mosca », in Milano.
Delfino avv. Gian Domenico, direttore Federazione sindacale fascista industria cotoniera.
Poggiolini Oreste, segretario Federazione istituzioni pro ciechi e tesoriere dell'Unione italiana ciechi.
Ghislandi avv. Roberto, segretario sezione economica della Confederazione generale bancaria fascista.
Mammoli avv. Mario, segretario sezione sindacale Confederazione generale bancaria fascista.
Pozzi Pietro, presidente dell'Associazione nazionale sindacale ditte e commissari di Borsa e cambia valute.

Ufficiale:

Rastelli Vito, segretario Unione sindacale fascista industria Parma.
Martin dott. Augusto Mario, vice direttore generale Assicurazioni Generali di Venezia in Roma.
De Pirro avv. Nicola, segretario generale Federazione nazionale fascista industria del teatro, cinema ed affini.
Limoncelli ing. Antonio, tesoriere generale Confederazione generale fascista industria italiana.
Labadessa dott. Rosario, direttore Ente nazionale cooperazione.
Freschi Alessandro, vice presidente generale Federazioni sindacali cotonieri.
Cerutti Giuseppe, presidente Federazione nazionale fascista agenti del commercio di Genova.
Secreti avv. Francesco Saverio, dirigente l'ufficio legale Unione sindacale fascista dell'Urbe.
Salvini ing. Giuseppe, ispettore nazionale Confederazione nazionale professionisti e artisti.
Magini Paride, segretario dell'Unione sindacale fascista del commercio di Roma.
Veenendaal Giovanni Cornelio, consigliere delegato della Società commissionaria di esportazione ed importazione petroli d'Italia.
Heberlein rag. Alfredo, direttore generale comproprietario Ditta Antonio Apostolo e C., in Milano.
Rossi Ettore, architetto.
Gentile Alfredo, ispettore capo superiore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per la marina, si compiacque nominare con decreto in data Roma 15 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavaliere:

Rapità Salvatore, tenente del C. R. E. M.

Con decreto in data Roma 22 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Buraggi Alberto, capitano di fregata.

S. M. il Re, sulla proposta delle LL. EE. il Capo del Governo e del Ministro per le finanze, si compiacque nominare con decreto in data Roma 29 *dicembre* 1930-IX:

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Ufficiale:

Velardi dott. Raffaele, consigliere d'Intendenza di finanza.
Vitale Fiocca Vincenzo Saverio, procuratore superiore nel Ministero delle finanze.

(1289)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **474.**

REGIO DECRETO 23 febbraio 1931, n. **217.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Beè e Vignone ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Arizzano Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1927-VI, n. 2348, col quale i comuni di Beè, Vignone ed Arizzano Superiore venivano riuniti in un solo comune denominato Arizzano, e con sede del capoluogo ad Arizzano Superiore;

Vista la deliberazione del 15 luglio 1930 di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Arizzano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Beè e Vignone sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Arizzano Superiore è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Arizzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 77. — FERZI.

Numero di pubblicazione **475.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **218.**

Esclusione dell'abitato di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D*, allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che il movimento franoso che già minacciava l'abitato, si è, in seguito, arrestato e perciò non occorre più alcuna opera di consolidamento;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 78. — FERZI.

Numero di pubblicazione **476.**

REGIO DECRETO 13 marzo 1931, n. **226.**

Dichiarazione di fuori uso delle marche doppie sugli scambi commerciali da L. 20 e da L. 150.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3, e 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, riguardante la istituzione di marche doppie per la tassa di bollo sugli scambi;

Attesochè si rende necessario il ritiro delle marche doppie « scambi commerciali » da L. 20 e L. 150;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie per la tassa di bollo sugli scambi commerciali da L. 20 e L. 150 istituite col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno con decorrenza dal 20 marzo 1931.

Coloro che si troveranno in possesso legittimo delle marche anzidette potranno chiederne agli uffici del registro e bollo il cambio con altre marche da bollo per la tassa di bollo sugli scambi commerciali, per un valore equivalente, fino a tutto il 30 aprile 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 88. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Lucignano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lucignano (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Lucignano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 146.

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Farnocchia (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Farnocchia (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Farnocchia (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 141.

(1279)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Loro Ciuffenna (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Loro Ciuffenna (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310,
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Loro Ciuffenna (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ri-

cevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 145.

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Strada (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Strada (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Strada (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 183.

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Calcione (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Calcione (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Calcione (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 188.

(1282)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 92 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio di Francesco e di Muha Francesca, nato a Capodistria il 22 luglio 1891,

è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pugliese Maria fu Giuseppe e di Maria Vascotto, nata ad Isola il 3 settembre 1889; ed ai figli nati a Capodistria: Francesca-Pierina, il 10 febbraio 1921; Francesco, il 15 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(634)

N. 93 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Casson Caterina, nato a Capodistria il 10 agosto 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Minca Maria fu Giovanni e fu Ban Maria, nata a Capodistria il 18 febbraio 1873; ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, il 26 gennaio 1902; Giovanna, il 15 marzo 1903; Francesco, il 7 ottobre 1906; Mario, il 4 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(635)

N. 261 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Ruggero, figlio del fu Giovanni e della fu Giuseppina Mizzan, nato a Pisino il 28 maggio 1886 e abitante a Pola, via S. Felicita, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Blasevich fu Martino e fu Maria Legovich, nata a Parenzo il 31 dicembre 1893, ed ai figli, nati a Parenzo: Mario, il 6 agosto 1919 e Lucio, il 30 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(636)

N. 261 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Adolfo, figlio del fu Giovanni e della fu Giuseppina Mizzan, nato a Pisino il 25 luglio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Guglielma, nata a Pisino il 10 luglio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(637)

N. 17 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Udovicich Francesco fu Francesco.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Udovicich Francesco di fu Francesco e della Francesca Tomlianovich, nato a Pola il 27 settembre 1893, residente a Pola, via Fausta, 4, è accodata la riduzione del cognome in forma italiana da Udovicich in « Udovisi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Seskar Anna ill. di Maria, nata a Trieste il 25 dicembre 1897; al figlio Ezio, nato a Trieste il 6 novembre 1918; Mafalda, nata a Pola il 5 agosto 1920; Graziano, nato a Pola il 6 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(638)

N. 31 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vodopich Giuseppe.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vodopich Giuseppe del fu Giuseppe e della fu Giovanna Budinich, nato a New York il 18 maggio 1890, residente a Neresine, di condizione commerciante è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vodopich in « Vodinelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rumen Maria fu Giovanni e di Faustina Cortese, nata a Neresine il 17 dicembre 1904 ed alla figlia Giovannina, nata a Neresine il 10 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(639)

N. 33 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuchich Nicolò.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al signor Zuchich Nicolò del fu Giovanni e di Rucconich Giovanna, nato a Neresine il 14 settembre 1898, residente a Neresine, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuchich in « Zuliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sigovich Domenica fu Nicolò e di Creminich Caterina, nata a Neresine il 19 maggio 1093 ed alla figlia Livia, nata a Neresine il 31 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto. LEONE LEONE.

(640)

N. 35 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana resentata dal sig. Zuchich Antonio.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuchich Antonio del fu Giovanni e della Rucconich Giovanna, nato a Neresine il 26 ottobre 1892, residente

a Neresine, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuchich in « Zuliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Camalich Susanna fu Antonio di Marinzulich Maria nata a Neresine l'11 agosto 1896 ed ai figli nati a Neresine: Maria, il 28 luglio 1922; Antonio, il 15 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(641)

N. 34 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuchich Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni.

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuchich Giovanni fu Giovanni e della fu Nicolina Marinzulich, nato a Neresine il 16 settembre 1855, residente a Neresine, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuchich in « Zuliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rucconich Giovanna fu Andrea e fu Marinzulich Giovanna nata a Neresine il 26 dicembre 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(642)

N. 36 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Zernich » e « Duianich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zernich Maria vedova fu Antonio, figlia del fu Duianich Raffaele e della Terpin Maria, nata a Novacco il 28 luglio 1869 e abitante a Novacco (Pisino) n. 11, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerni » e « Doiani » (Cerni Maria nata Doiani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(643)

N. 31 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zorovich Natale fu Antonio.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zorovich Natale fu Antonio e della fu Mattea Glavan, nato a Neresine il 23 dicembre 1872, residente a Neresine, via Duomo, n. 297, di condizione messo comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorovich in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Innocente Soccolich fu Francesco e di Giacomina Sucich, nata a Neresine l'8 agosto 1881 ed ai figli della defunta prima moglie, Maria Marinzulich, nati a Neresine: Pietro, il 9 febbraio 1904; Concetta, il 29 marzo 1906, Giuseppina, il 16 dicembre 1909, Maria, il 1° aprile 1912; Caterina, il 1° luglio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, 21 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(644)

N. 267 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Scopinich » e « Gerolimich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 del detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Scopinich Giuditta vedova di Giovanni, figlia del fu Candido Gerolimich e della fu Caterina Premuda, nata a Lussinpiccolo il 12 marzo 1858 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scoppini » e « Gerolimi » (Scoppini vedova Giuditta nata Gerolimi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(645)

N. 79 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherm » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma itaiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Santa Gherm ved. del fu Antonio, figlia di fu Giorgio Tramontana e della fu Nacinovich Maria, nata a Pola il 20 aprile 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

646)

N. 83 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muzenic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muzenic Antonio, figlio di fu Giovanni e della Maria Bradetich, nato a Villa Decani il 29 maggio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stok Giovanna fu Matteo e fu Anna Peca, nata a Villa Decani il 27 febbraio 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(647)

N. 168 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mircovich dottor Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio dle comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mircovich dottor Giovanni di Luca e della fu Domenica Picinich, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 25 aprile 1894, residente a Neresine, di condizione medico chirurgo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mircovich in « Marconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Kunst Anna fu Adolfo e di Anna Tarabocchia, nata a Pola il 27 luglio 1901 ed al figlio Giovanni nato a Sansego di Lussinpiccolo l'8 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per

gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(648)

N. 36 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Macor Edoardo.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cittanova d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Macor Edoardo della fu Maria Macor, nato a Trieste il 4 ottobre 1881, residente a Cittanova d'Istria, di condizione segretario comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Macor in « Di Marco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Palin fu Antonio e fu Lucia Trevisan, nata a Dignano il 21 dicembre 1884 ed ai figli: Ausilia nata a Sesto S. Giovanni (Milano) il 2 luglio 1910, Lucia nata a Valle d'Istria il 13 ottobre 1912, Emilia nata a Capodistria l'11 novembre 1915, Giorgina nata a Valle d'Istria il 3 ottobre 1918, Gabriela, nata a Valle il 4 agosto 1920 e Luciano nato a Cittanova il 9 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(653)

N. 266 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lenzovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenzovich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Margherita Pulcich, nato a Bogliuno il 31 gennaio 1853 e abitante a Pola, via Petilia, n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenzoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Giacomina Nicolich di Giacomo e di Maria Picot, nata a Fianona il 16 ottobre 1870 ed al figlio Arturo, nato a Pola il 29 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(654)

N. 214 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Angelo-Martino, figlio del fu Michele e della fu Ivanich Lucia, nato a Canfanaro il 5 ottobre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suievich Eufemia di Antonio e di Maria Drandich, nata a Canfarano il 18 gennaio 1885; ed ai loro figli nati a Canfanaro: Martino, il 27 agosto 1908; Antonio, il 5 dicembre 1912; Pietro, il 10 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(649)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del giorno 13 marzo 1931-IX il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, che istituisce il preventivo esame nelle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1931-IX, n. 58.

(1339)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del giorno 13 marzo 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1931, n. 58.

(1340)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre di Regi Istituti medi e relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763.

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	74
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	53
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . .	127
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	61
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	4
*IV. Lettere italiane e storia.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	—
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	8
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	5
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	14
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	27
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	4
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	3
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	—
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	7
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	16
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese	3
	Totale delle cattedre messe a concorso . .	19

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	10
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	1
	Totale delle cattedre messe a concorso . .	11
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	2
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	Totale delle cattedre messe a concorso . .	2
** VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua spagnuola.	1
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	—
	Totale delle cattedre messe a concorso . .	1

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VII. e) Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado.	a) Istituto tecnico (corso inferiore): Serbo-croato	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. f) Sloveno negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Sloveno.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Sloveno.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso .	—
** VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	5
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
· VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura spagnuola.	—
· VIII. e) Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura serbo-croata.	—
* VIII. f) Sloveno negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura slovena.	—
* IX. Matematica.	a) Ginnasio isolato: Matematica.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** X. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	6
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	—
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	—
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	8
* XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	—
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia	—
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	—
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	—
* XII. Chimica.	a) Istituto tecnico: Chimica	—
* XIII. Disegno.	a) Istituto tecnico: Disegno.	—
	b) Istituto magistrale: Disegno.	—
	c) Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	—
* XIV. Computisteria e ragioneria.	a) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	—
* XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	—
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	—
* XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	—
* XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	—
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	—
** XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	8
** XIX. Maestra giardiniera.	a) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	12
* XX. Storia dell'arte.		—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * * e indicati nei numeri I, II, III, V, VI, VII *a*), *b*), *c*), *d*), VIII *c*), X, XVIII e XIX, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati al l'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri IV, VII *e*), *f*), VIII *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XX (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella predetta tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati non appena ricevuta comunicazione, o direttamente, o mediante il Bollettino Ufficiale parte 2ª del Ministero, dell'assegnazione della sede d'esame, dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, per i candidati che sosterranno le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che sosterranno le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*, n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 9, lettera *m*).

§ 5

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, *lèttera* m).

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III, V e VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e della classe XIX (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esa-

mi di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A* annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Coloro che, trascorso il detto termine di due anni abbiano per la terza volta partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 10.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa ad concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza: altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) *atto di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità:

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) *originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

i) *cenno riassuntivo*, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) *elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti*, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) *ricevuta del pagamento della tassa* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro*, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda;

n) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera m) *sarà rimborsata soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *m*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11.

I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dal la legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *m*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *n*) del § 10.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate*.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 15.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 18 aprile 1931-IX per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 30 aprile 1931-IX per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella B, *senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 17.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolatico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVIII, XIX;

b) due prove scritte (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuna per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e VIII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*);

c) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri XIII e XVII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 marzo 1930, n. 288 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1930-VIII e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 16 del 22 aprile 1930-VIII ed edito dalla Libreria dello Stato n. 907.

§ 20.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nel l'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. *Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª*. I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

§ 21.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 23.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 24.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 16 settembre 1931-IX ed entro i limiti delle cattedre che a quella data risultino vacanti, dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'Educazione Nazionale - Direzione generale della istruzione media Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 26.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

§ 27.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

TABELLA *A*.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
	Istituto tecnico (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.		
	Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna		
			e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore a ciascuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	a) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n 2909, entro il 31 dicembre 1925	a) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. c) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n 2909, entro il 31 dicembre 1925	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna b) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia (2).	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.		a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(2) Le donne fornite di diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, nell'anno 1925, abilitate all'insegnamento della lingua e lettere italiane e storia negli Istituti magistrali (corso superiore), sono ammesse agli esami di questo gruppo per conseguire anche l'abilitazione all'insegnamento della lingua e lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (corso superiore).

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

N...R...	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. **Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.**	**Ginnasio: Lingua straniera.**	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.
	Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera.	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
	Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile.		
		d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924	d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109) n) Qualunque titolo di studio di carattere superiore, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere del Consiglio superiore dell'E. N.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a* (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			(quando si tratti di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1932). *c*) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D L. 15 agosto 1925, n 1602 *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			m) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
			n) Qualunque titolo di studio posseduto da vincitori o assimilati di concorso della corrispondente lingua straniera, per gli istituti medi di 1° grado, indetto dopo l'applicazione del Reg. 9 dicembre 1926, n. 2480, limitatamente ai concorsi che saranno banditi a tutto il 31 dicembre 1932.		
IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.		*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso. non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			b) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. **Istituto tecnico: Matematica e fisica.** Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia.		*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chi-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		mica industriale, o in scienze naturali e fisiche. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.		*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII. Disegno	Istituto tecnico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno Liceo scientifico: Disegno.		*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.		
			e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
XIV. Computisteria e ragioneria	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.		a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di ragioneria	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.
			b) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali.		
			c) Laurea in matematica.		
			d) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
XV Materie giuridiche ed economiche.	Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.		a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1923 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909. b) Laurea in scienze politiche. c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. f) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. g) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.		
XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.		Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XVII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.		a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. b) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.		
XX. Storia dell'arte.			*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido. e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi	Giorno della prova
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	3 giugno 1931
II. Italiano latino, greco, storia e geografia		come al n. I	6 giugno 1931
III. Lettere classiche.		come al n. I	9 giugno 1931
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I	12 giugno 1931
V. Lettere italiane e latine e storia.		come al n. I	10 giugno 1931
VI. Filosofia e storia.		come al n. I	15 giugno 1931
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	19 giugno 1931 20 » »
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	24 giugno 1931 25 » »
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	29 maggio 1931 30 » »
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	25 maggio 1931 26 » »
VII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	20 maggio 1931 21 » »
VII *f*). Sloveno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	15 maggio 1931 16 » »
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	22 giugno 1931 23 » »
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	26 giugno 1931 27 » »
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	1 giugno 1931 2 » »
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	27 maggio 1931 28 » »
VIII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	22 maggio 1931 23 » »
VIII *f*). Sloveno negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	18 maggio 1931 19 » »

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
IX. Matematica.	come al n. I	8 giugno 1931
X. Matematica e fisica.	come al n. I	5 giugno 1931
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Roma	10 giugno 1931
XII. Chimica.	Roma	18 giugno 1931
XIII. Disegno.	Roma	16 giugno 1931
XIV. Computisteria e ragioneria.	Roma	16 giugno 1931
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Roma	17 giugno 1931
XVI. Agraria.	Roma	13 giugno 1931
XVII. Costruzioni e topografia.	Roma	18 giugno 1931
XVIII. Musica e canto.	Roma	13 giugno 1931
XIX. Maestra giardiniera.	Roma-Milano-Napoli	11 giugno 1931
XX. Storia dell'arte.	Roma	20 giugno 1931

NB — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Diario esami.

15	maggio	1931	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 1° grado.
16	»	»	comp.	
18	»	»	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 2° grado.
19	»	»	comp.	
20	»	»	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 1° grado
21	»	»	comp.	
22	»	»	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 2° grado.
23	»	»	comp.	
25	»	»	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1° grado.
26	»	»	comp.	
27	»	»	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado.
28	»	»	comp.	
29	»	»	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 1° grado.
30	»	»	comp.	
1°	giugno	1931	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado.
2	»	»	comp.	
3	»	»		Italiano, latino, storia e geografia.
5	»	»		Matematica e fisica.
6	»	»		Italiano, latino, greco, storia e geografia.
8	»	»		Matematica.
9	»	»		Lettere classiche.
10	»	»		Lettere italiane e latine e storia. — Scienze naturali, chimica e geografia.
11	»	»		Maestra giardiniera.
12	»	»		Lettere italiane e storia.
13	»	»		Musica e canto. — Agraria.
15	»	»		Filosofia e storia.
16	»	»		Disegno. — Computisteria e ragioneria.
17	»	»		Materie giuridiche ed economiche.
18	giugno	1931		Costruzioni e topografia. — Chimica.
19	»	»	trad.	Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 1° grado. — Storia dell'arte.
20	»	»	comp.	
22	»	»	trad.	Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 2° grado.
23	»	»	comp.	
24	»	»	trad.	Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 1° grado.
25	»	»	comp.	
26	»	»	trad.	Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 2° grado.
27	»	»	comp.	

Allegato

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di questi particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per

il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma e art. 44 comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle varizioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

Il ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ri-

compense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

***

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(1302)

Concorsi a cattedre determinate in Regi Istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per le cattedre vacanti nelle sedi indicate nella seguente tabella.

CONCORSI	CATTEDRE	Numero delle cattedre che sono messe a concorso
I. Lettere classiche.	Regi Licei:	
	Milano « Beccaria » . . .	1
	Napoli « V. Emanuele » . .	1
	Firenze « Dante »	1
	Totale . . .	3
II. Lettere italiane e latine e storia.	*a*) Liceo: Lettere italiane e latine:	
	Palermo « Umberto I » .	1
	Bologna « Galvani » . . .	1
	b) Istituto Magistrale (corso superiore): lingua e lettere latine e storia:	
	Trieste « G. Carducci » . .	1
	Totale . .	3
III. Filosofia e storia.	*a*) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica:	
	Bologna « Minghetti » . .	1
	Napoli « Genovesi » . . .	1
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica:	
	Palermo « S. Canizzaro »	1
	c) Istituto Magistrale: Filosofia e pedagogia:	
	Palermo « G. A. De Cosmi »	1
	Trieste « G. Carducci » .	1
	Totale . . .	5

§ 2.

Ai concorsi di cui al precedente paragrafo sono ammessi solamente i candidati provvisti di uno dei titoli di studio o di abilitazione compresi nella allegata tabella *A*.

§ 3.

Ai concorsi suddetti sono ammessi solamente gli uomini fatta eccezione di quello di cui alla lettera *c*) numero III, per le due cattedre di filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali, al quale possono partecipare anche le donne.

Tuttavia le donne che occupino già come insegnanti di ruolo una delle cattedre corrispondenti a quelle indicate nei numeri I, II e III lettere *a*) e *b*) saranno ammesse ai concorsi stessi.

§ 4.

Per l'ammissione ai concorsi l'età minima è di anni 18, l'età massima di anni 40, compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medi di istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità

sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi di istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 5.

La domanda di ammissione, da presentarsi nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 8, deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome paternità del candidato, il concorso a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.*

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *atto di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario,* con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dall'autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

f) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa e per i mutilati e invalidi di guerra un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra;

g) *originale o copia autentica del titolo di studio* o di abilitazione in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma,* se non risultino dal titolo stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

i) *cenno riassuntivo,* in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) *elenco, in carta libera,* in doppio esemplare, firmato dal canddiato, *di tutti i documenti,* titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate; una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 6.

I documenti indicati nel paragrafo 5 non sono restituiti (fatta sola eccezione del titolo originale di studio) ai candidati che riescano vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 7.

Ai documenti elencati nel paragrafo 5 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 8.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 18 aprile 1931 per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 30 aprile 1931 per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, colla debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 9.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato.

Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazioni di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in un momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella A, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 10.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati quanto a titolo di supplenza, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo di incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 11.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di sei ore dalla fine della dettatura del tema.

2° Una prova orale.

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 12.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 marzo 1930, n. 288 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1930-VIII e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale, parte I, n. 16 del 22 aprile 1930-VIII ed edito dalla Libreria dello Stato n. 907).

§ 13.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nella tabella *A* sono indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte II.

§ 14.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 15.

Per ogni concorso si compilerà la graduatoria dei vincitori: in essa saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

§ 16.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 15, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 17.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 16 settembre 1931-IX.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale della istruzione media Ufficio concorsi ed esami di abilitazione - indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero, oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

§ 18.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 19.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato dai precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *A*.

Tabella dei titoli di ammissione.

Concorsi	Titoli di ammissione (1)	Giorno della prova
I. Lettere classiche	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	11 maggio 1931
	b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	12 maggio 1931
II. Lettere italiane e latine e storia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	13 maggio 1931
	b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	
III. Filosofia e storia	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 (2).	

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio indicato nella presente tabella, nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(2) Si considerano pienamente abilitati e quindi sono ammessi al concorso i candidati che posseggano le due lauree di lettere e filosofia entrambe conseguite entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previso dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

(1303)

Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per gli esami di abilitazione di calligrafia e stenografia per l'esercizio dell'insegnamento professionale e relativo diario di esame.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1930-IX, col quale vengono indetti esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della calligrafia e della stenografia, e specialmente i paragrafi 12 e 14;

Decreta:

a) Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è riaperto, e stabilito pel 31 marzo 1931-IX, anzichè pel 28 febbraio 1931-IX.

b) Le prove scritte e grafiche si svolgeranno in tutti gli istituti sede di esami secondo il diario seguente:

Calligrafia.

Prova scritta	4 maggio 1931
Prima prova grafica	5 maggio 1931
Seconda prova grafica	6 maggio 1931

Stenografia.

Prova scritta *a*)	7 maggio 1931
Prove scritte *b*) e *c*)	8 maggio 1931

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(1304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 820 — Data: 15 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Parodi Adelaide fu Giuseppe ed altri — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita L. 42, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4318 — Data: 16 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. debito pubblico — Intestazione: Palmentola Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 168, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1210)

Tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

Con domanda in data 4 febbraio 1931-IX il sig. Ricciardi Gerardo-Maria fu Paolo, domiciliato a Napoli, in base a decreto 29 dicembre 1930-19 gennaio 1931 della detta città ha chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento n. 439283 di L. 70, intestata ad esso sig. Ricciardi ed ipotecata per supplemento della cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Napoli, riservandosi di ritirare personalmente il nuovo titolo.

Poichè a tergo del relativo certificato di iscrizione esiste una dichiarazione di cessione fatta dal detto titolare in data 6 gennaio 1918 a favore di due persone i cui nomi sono illeggibili, ai termini dell'art. 36 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 21 febbraio 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1211)

Tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

Con domanda in data 20 gennaio 1931-IX, la signora Perrone Maria fu Enrico, moglie di Benincasa Roberto, domiciliata in Messina, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 per cento n. 270861 di L. 1045 ad essa richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato esiste una dichiarazione di cessione da parte della predetta signora Perrone Maria fu Enrico a persona le cui generalità sono state cancellate.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutazione al portatore di detta rendita, come sopra presentata dalla signora Perrone Maria fu Enrico.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1213)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 59.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.69	Oro	368.36
Svizzera	367.31	Belgrado	33.53
Londra	92.734	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.656	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	205.60	Norvegia	5.105
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.325
Peso Argentino Oro	15.10	Rendita 3,50 % (1902)	67.40
Peso Argentino Carta	6.645	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.091	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3,50 %	79.975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	478912	Canullo Luciano fu Arcangelo, dom. in S. Michele di Serino (Avellino), vincolata . . . . L.	815 —

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1215)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	332018	45,50	Bertasso Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maina Ernesta moglie in seconde nozze di Lorenzo de Cugis., dom. in Torino; con usuf. vital. a Praga Benilde fu *Giovanni* ved. di Proglio Giuseppe, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Praga Benilde, ved. di Proglio *Giuseppe*, domiciliata in Torino.
» »	792277 294214	518 — 350 —	Bertasso Luigi fu Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
» » »	749966 792275 794212	192,50 518 — 350 —	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, moglie di Lavatelli Carlo, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	332016	45,50	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, minore, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	708744	45,50	Battist Lorenzo fu Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	536351	45,50	Ansaldi Lorenzo fu Pietro e suoi figli Lucia, moglie di Bargi Francesco, Pietro, Vittoria, nubile, Carolina, nubile, Camilla, nubile, Lorenza-Margherita e Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	708745	45,50	Battist Federica fu Gaspare, ved. di Battist Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	425317	227,50	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni; Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom. in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Veroj* o Viroglio *o Veroglio* Michele; con usuf. vital come la precedente.	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni, Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom. in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Viroglio* Michele; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 % Mista »	1380 3928	17,50 35 —	Tellini Renato di Giuseppe, dom. in Napoli.	Tellini Renato di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	275678	445 —	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Maria* fu Flaminio, ved di Rossi Ettore, dom. in Cascina (Pisa).	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Orsola* fu Flaminio, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1902)	41001	1.242,50	Stevens *Elisa* di Felice, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione della madre Maresca Alessandra fu Nicola, moglie legalmente separata di Stevens Felice, dom. in Napoli.	Stevens *Elisabetta* di Felice, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	31551	20 —	Giuffra Aldo di *Luigi*, dom. in Genova.	Giuffra Aldo di *Giovanni-Battista-Luigi*, dom. in Genova.
»	411317	2.755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerinii *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).
»	137831	1.465 —	*Amaya Emanuelita* moglie di Massone Francesco, dom. in Recco (Genova).	*Maggita Manuelitta* o *Emanuelitta*, moglie ecc. come contro.
3.50 % » »	564250 564251 564352	70 — 105 — 35 —	Deabbate o De Abbate *Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. in Moncalieri (Torino) ipotecata.	Deabbate o De Abbate *Giuseppe-Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. come contro.
Cons. 5 %	417903	3.815 —	Dotta Giovanni e *Vittorio* di Andrea, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli, in parti uguali.	Dotta Giovanni e *Vittorina* di Andrea, minori ecc. come contro.
»	260135	335 —	Calabrese *Francesco*, Gaetano, Ciro, Vittoria, e Salvatore di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Calabrese *Francesca*, Gaetano, Ciro, Vittoria e Salvatore di Angelo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1931 Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1212)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.